COMUNE DI BARANO D'ISCHIA



Città Metropolitana di Napoli Stazione di cura, soggiorno e turismo estiva ed invernale

UFFICIO DEL PAESAGGIO

Settore VIII - Servizio Paesaggio

13 +039 081 906729 Fax +039 081 9067 60 15 e-mail: paesaggio@comunebarano.it 15 e-mail cert.: paesaggio@pec.comunebarano.it Via Corrado Buono, 1 - 80070 Barano d'Ischia (NA) - C.F.: 83000730636 - P. I.V.A.: 03949260636

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA Nº 01 DEL 15.01.2019

PARERE FAVOREVOLE DELLE AMMINISTRAZIONI PREPOSTE ALLA TUTELA DEL VINCOLO (art. 146 comma 8 D. Lgs. n° 42 del 22. 01, 2004 e ss. mm. ed ii.)

OGGETTO:

S.C.I.A. prot. com. n. 4375 del 18.06.2018 e successiva integrazione prot. com. n. 7432 del 12.10.2018. "Progetto per la realizzazione di muri di contenimento e recinzione di un fondo" sito in Barano d'Ischia (NA) alla via Piano, in catasto al

foglio n° 30 p.lle n. 571-572-614.

DITTA:

sig. MATTERA GIANMARCO nato a Napoli il 31.10.1995 e residente in Barano

d'Ischia alla via Piano n. 14.

UBICAZIONE:

località via Piano - Testaccio.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DEL PAESAGGIO

PREMESSO:

- che con SCIA prot. com. n. 4375 del 18.06.2018 e successiva integrazione prot. com. n. 7432 del 12.10.2018 il Sig. Gianmarco MATTERA nato a Napoli il 31.10.1995 e residente in Barano d'Ischia alla via Piano n. 14, C.F.: MTTGMR95R31F839V, quale proprietario dell'immobile sito in Barano d'Ischia (NA) alla via Piano, in catasto al foglio n° 30 p.lle n. 571-572-614, ha trasmesso SCIA, ai sensi del DPR 06.06.2001, n° 380 e ss. mm. ed ii, con richiesta di autorizzazione paesaggistica con i relativi allegati tecnici a firma dell'ing. Guglielmo Napoleone, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli al n° 21170 per "Progetto per la realizzazione di muri di contenimento e recinzione di un fondo" a servizio dell'immobile sito in Barano d'Ischia (NA) alla via Piano, in catasto al foglio n° 30 p.lle n. 571-572-614;
- **che** per l'esecuzione degli interventi previsti nella **SCIA**, in dipendenza del vincolo imposto a tutto il territorio comunale con D. M. 09/01/1958, pubblicato sulla G.U. n. 22 del 27/01/1958, necessita la preventiva **Autorizzazione Paesaggistica**, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n° 42 del 22.01.2004, pubblicato sulla G.U. n° 45 del 24 febbraio 2004 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 156/06, dal D.Lgs. 157/06, dal D.Lgs. 62/08, dal D.Lgs 63/08, L. 129/08 e ss. mm. ed ii., dal D.L. n° 70/2011 convertito, con modificazione, con legge di conversione n° 106 del 12.07.2011 e ss. mm. ed ii., nonché del Regolamento emanato con D.P.R. n. 139/2010 in attuazione dell'art. 146 comma 9 del D. Lgs. n. 42/2004 e ss. mm. ii., come sostituito con D.P.R. n. 31/2017;

VISTO:

- l'art. 6 della Legge Regionale 1° Settembre 1981, n. 65 con cui sono state sub-delegate ai Comuni le funzioni Amministrative previste dall'art. 82, comma 2°, lett. b),d), e f) del D.P.R. 24 Luglio 1977, n. 616 per le zone sottoposte a vincolo paesistico;
- la Legge Regionale 23 Febbraio 1982, n. 10 che impartisce gli indirizzi programmatici e le direttive fondamentali per l'esercizio delle deleghe e sub-deleghe ai sensi dell'art. 1 della Legge sopraindicata;
- il Piano Territoriale Paesistico dell'Isola d'Ischia, approvato con D.M. del 08.02.1999;
- l'art. 146 del D.Lgs. 42 del 22 gennaio 2004, (pubblicato sulla G.U. n° 45 del 24 febbraio 2004 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 157/06, dal D.Lgs. 63/08, dal D.L. n° 70/2011 convertito, con modificazioni, con legge di conversione n° 106 del 12.07.2011, dal D.L. n 69/2013 convertito, con modificazione dalla legge n. 98 del 9.08.2013, dal D. L. n.91/2013 convertito, con modificazione dalla legge n. 112 del 7.10.2013, dal D.L. 83/2014 convertito, con modificazione dalla legge n. 106 del 29.07.2014, dal D.L. 133/2014 convertito, con modificazione dalla legge n. 164 del 11.11.2014, dal D.L. 50/2016 del 18.04.2016) e ss. mm. ed ii., nonché il Regolamento emanato con D.P.R. n. 139/2010 in

SA

attuazione dell'art. 146 comma 9 del D. Lgs. n. 42/2004 e ss. mm. ii., come sostituito con D.P.R. n. 31/2017:

CONSIDERATO:

- che la funzione amministrativa attiva volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è esercitata dal Comune di Barano d'Ischia attraverso il parere espresso dall'Organo Collegiale di cui al comma 2° dell'ex art. 41 della L. R. n°16/04 (oggi Commissione locale per il Paesaggio (C. L. P.), ex art. 148 del D.Lgs. 42/04 e ss. mm. ed ii., così come prevista dalla Circolare esplicativa della Giunta Regionale della Campania del 02/08/2011, prot. n° 602279), previa acquisizione del parere vincolante della Soprintendenza previsto dal comma 5° dell'art. 146 del D.Lgs. 42/04 e ss. mm. ed ii.;
- che la zona interessata dall'intervento ricade in Zona "R.U.A." del vigente P.T.P.;
- **che** il Responsabile del Procedimento, geom. Salvatore di Costanzo, con scheda istruttoria del 17.10.2018, esaminata la documentazione tecnica prodotta, ha ritenuto l'istanza procedibile, prescrivendo l'utilizzo di pietrame locale per le opere di contenimento;
- che l'intervento può essere ascrivibile alla fattispecie indicata al nº B.21 dell'elenco di cui all'allegato "B" del D.P.R. n°31/2017 e non interdetti da specifica prescrizione d'uso del paesaggio contenuta nel Piano Paesistico vigente nell'area oggetto della previsione di modificazione;
- che la Commissione per il Paesaggio esaminato il progetto con verbale n° 14, punto n.6 del 23.10.2018 ha espresso il seguente parere: "....omissis... La commissione esaminata la pratica e rilevato che trattasi di intervento di manutenzione straordinaria compatibile con le prescrizioni dell'art. 9 del vigente P.T.P., esprime parere favorevole ...omissis....";
- che in data 08.11.2018 il Responsabile del Settore Paesaggistico, ing. Vincenzo Marziano, ai sensi dell'art. 11, co. 5 del D.P.R. n. 31/2017, ha elaborato la relativa "Proposta di Accoglimento", in conformità al parere favorevole reso in data 23.10.2018 dalla Commissione per il Paesaggio con la prescrizione di utilizzarela pietra locale per le opere di contenimento;
- che con nota prot. com. n.8176 del 08.11.2018, veniva trasmessa al MIBACT Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli la suddetta "*Proposta di Accoglimento*" unitamente alla documentazione ed agli elaborati di progetto dell'intervento in parola;
- **che** la predetta documentazione veniva assunta presso il MIBACT Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli in data **23.11.2018**;
- che alla data del 10.01.2019 (giusta attestazione prot. n. 164 emessa in pari data dal Responsabile del Protocollo) non risulta pervenuta alcuna comunicazione da parte del MIBACT Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, in merito all'istanza in oggetto;

VISTO:

- l'art. 11 del DPR 31/2017 che al comma 5, ultimo periodo, recita: "Se anche la valutazione del Soprintendente è positiva, questi, entro il termine tassativo di venti giorni dal ricevimento della proposta, esprime il proprio parere vincolante, per via telematica, all'amministrazione procedente, la quale adotta il provvedimento nei dieci giorni successivi" e che al comma 9 recita: "In caso di mancata espressione del parere vincolante del Soprintendente nei tempi previsti dal comma 5, si forma il silenzio assenso ai sensi dell'articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e l'amministrazione procedente provvede al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica".

RILEVATO:

- che alla data del 10.01.2019 (giusta attestazione prot. n.164 del 10.01.2019 emessa dal Responsabile del Protocollo) non risulta pervenuta alcuna comunicazione da parte del MIBACT - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, in merito all'istanza in oggetto e pertanto, risultando decorso il termine previsto dal comma 9 dell'art. 11 del DPR 31/2017 che richiama l'art. 17 bis della Legge 241 del 07.08.1990 è da ritenersi formato il relativo silenzio assenso;

RITENUTO:

di poter dare esecuzione agli atti conseguenti, in conformità al parere favorevole reso in data 23.10.2018 dalla Commissione per il paesaggio con la prescrizione di utilizzarela pietra locale per le opere di contenimento;

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto, lo scrivente, in virtù delle competenze attribuitegli con Decreto Sindacale prot. n. 8909 del 11.12.2018, per l'esercizio delle funzioni e l'adozione di atti dettati dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento vigente, inclusi atti amministrativi per l'esercizio delle funzioni subdelegate dalla Regione Campania in materia di tutela ambientale (paesaggistica) con L.R. n°65 del 1° Settembre 1971 in conformità delle direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative sub-delegate dalla Regione Campania ai Comuni di cui alla L.R. n°10 del 23 Febbraio 1982 aventi per oggetto "Indirizzi

GA

programmatici e direttive per l'esercizio delle deleghe e sub-deleghe ai sensi dell'art. 1 della Legge Regionale n° 65/81: Tutela dei beni ambientali";

R I L A S C I A AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

al sig. Gianmarco MATTERA nato a Napoli il 31.10.1995 e residente in Barano d'Ischia alla via Piano n. 14, C.F.: MTTGMR95R31F839V, quale proprietario dell'immobile sito in Barano d'Ischia (NA) alla via Piano, in catasto al foglio nº 30 p.lle n. 571-572-614, per la realizzazione, giusta S.C.I.A. prot. com. n. 4375 del 18.06.2018 e successiva integrazione prot. com. n. 7432 del 12.10.2018 ai sensi del DPR 06.06.2001, nº 380 per il "Progetto per la realizzazione di muri di contenimento e recinzione di un fondo" a servizio dell'immobile sito in Barano d'Ischia (NA) alla via Piano, in catasto al foglio nº 30 p.lle n. 571-572-614, così come rappresentato sugli elaborati tecnici e grafici allegati alla presente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 146 del D.Lgs. n° 42 del 22.01.2004, (pubblicato sulla G.U. n° 45 del 24 febbraio 2004 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 157/06, dal D.Lgs 63/08, dal D.L. nº 70/2011 convertito, con modificazioni, con legge di conversione n° 106 del 12.07.2011, dal D.L. n 69/2013 convertito, con modificazione dalla legge n. 98 del 9.08.2013, dal D. L. n.91/2013 convertito, con modificazione dalla legge n. 112 del 7.10.2013, dal D.L. 83/2014 convertito, con modificazione dalla legge n. 106 del 29.07.2014, dal D.L. 133/2014 convertito, con modificazione dalla legge n. 164 del 11.11.2014, dal D.L. 50/2016 del 18.04.2016) e ss. mm. ed ii, nonché del Regolamento emanato con D.P.R. n. 139/2010 in attuazione dell'art. 146 comma 9 del D. Lgs. n. 42/2004 e ss. mm. ii., come sostituito con D.P.R. n. 31/2017 in conformità al parere favorevole reso in data 23.10.2018 dalla Commissione per il paesaggio con la prescrizione di utilizzarela pietra locale per le opere di contenimento.

La presente Autorizzazione viene rilasciata ai soli fini paesaggistici, rimettendo al Responsabile del Settore V (Urbanistica – Edilizia Privata) le verifiche in relazione alla legittimità urbanistica-edilizia dell'immobile interessato dagli interventi di che trattasi. Sono fatti salvi eventuali diritti di terzi.

La presente autorizzazione costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al titolo edilizio legittimante l'intervento urbanistico-edilizio. Restano fermi gli obblighi previsti dalla Parte II del D.Lgs. n° 42/04 e ss. mm. ed ii.

L'efficacia della presente autorizzazione è disciplinata dal comma 4 e 11 dell'art. 146 D.Lgs. n° 42/04 e ss. mm. ed ii.

La presente autorizzazione a cura del Responsabile del Procedimento Paesaggistico, ai sensi dell'art. 146, commi 11 e 13 del D.Lgs. nº 42/04 e ss. mm. ed ii., è annotata nell'elenco delle autorizzazioni liberamente consultabile per via telematica sul sito del Comune di Barano d'Ischia, è trasmessa immediatamente al richiedente, al MIBACT - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, alla Regione Campania unitamente al parere reso dalla predetta Soprintendenza nonché al Responsabile del Settore V (Urbanistica – Edilizia Privata) per gli adempimenti consequenziali di propria competenza tenuto conto che le opere risultano non assentibili se relative ed incidenti su aree, manufatti o parti di essi abusivamente realizzati e/o modificati e non sanati.

Ai sensi del comma 12 dell' art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, "L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado".

UFFICIO

Barano d'Ischia, 15/01/2019

Il Responsabile per il Paesaggio (ing. Vincenzo Marziano)